



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 44/2016 DEL 19/04/2016

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 2202/2/15 del 18.06.2015





RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Relatore dr. Raffaele Piemontese

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della





relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.


Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da posizioni debitorie coerenti, relativi a crediti per spese processuali di controparte a seguito di giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, esperito nei confronti della Regione Puglia, sulla base di sentenza esecutiva come per legge.

La relazione relativa alla posizione debitoria è riportata analiticamente nell'allegato A.


L'Assessore al Bilancio
Dr. Raffaele Piemontese





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE FINANZE

SERVIZIO TRIBUTI PROPRI

ALL. A

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 390,14

Generalità dei creditori:

- PELLECCIA CRISTIAN, C.F. PLLCST69H09E506P, difeso dall'avv. Michele Pezzuto.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.2202/2/15 del 18/06/2015

Importo del debito fuori bilancio: euro 390,14

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione da parte del Sig. Cristian Pelleccchia, difeso dall'avv. Michele Pezzuto, di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05920140017119215 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2008 dell'autovettura tg DA466BX.

Si costituiva la Regione Puglia esibendo l'avvenuto discarico della cartella impugnata e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

La commissione adita dichiarava estinto il giudizio per cessazione del contendere e condannava la Regione Puglia al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in euro 300,00 oltre IVA e CAP se dovuti.

L'avvocato Michele Pezzuto, in qualità di difensore del ricorrente, in data 21 marzo 2016 inviava mailpec contenente la specifica relativa alle spese predette, complessivamente quantificate in euro 390,14 (comprensivo di IVA, CAP e spese).





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE FINANZE

SERVIZIO TRIBUTI PROPRI

Legge Regionale _____ 2016, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 2202/2/15 del 18.06.2015)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, il seguente debito relativo al pagamento di spese di giudizio in ottemperanza a sentenza esecutiva:

1. Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 2202/2/15. PELLECCIA CRISTIAN c/ Regione Puglia, per complessivi € 390,14

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione al bilancio corrente per euro 390,14, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo di spesa n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”

